

Rassegne giuridiche

Gennaio – aprile 2020

Normativa internazionale	3
ONU	3
Misure generali di attuazione	3
Comitato sui diritti dei bambini e degli adolescenti, Dichiarazione dell'8 aprile 2020 sul Covid-19.....	3
Consiglio d'Europa	3
Misure di protezione	3
Comitato dei ministri, CM(2019)161-final del 22 gennaio 2020, Council of Europe Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion (2020-2025).	3
Assemblea parlamentare, Risoluzione del 30 gennaio 2020, Resolution 2324 (2020) Provisional version, Missing refugee and migrant children in Europe.	4
Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2172 (2020) Provisional version, Missing refugee and migrant children in Europe	4
Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2169 (2020) Provisional version, International obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones	4
Unione europea	5
Misure di protezione	5
Parlamento europeo, Risoluzione del 12 febbraio 2020, P9_TA(2020)0031, Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo.....	5
Parlamento europeo, Commissione europea, Comunicazione del 17 aprile 2020, Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement 2020/C 126/02 C/2020/2516	5
Normativa nazionale	6
Misure generali di attuazione	6
Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 24 gennaio 2020, Osservatorio nazionale famiglia 2020-2023	6
Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 18 febbraio 2020, Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza 2020-2023	6
Salute	6
Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	6
Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27	6
Consiglio dei ministri, Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato	6
Giurisprudenza	7
Adozione – Stato di adottabilità	7
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 9 gennaio 2020, n. 274	7
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3643.....	7
Alunni con disabilità	7
Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 28 gennaio 2020, n. 1870	7
Ascolto del minore	7
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 27 gennaio 2020, n.1785	7
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 4792.....	8

Filiazione – Coppia omosessuale	8
Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 3 aprile 2020, n. 7668	8
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza interlocutoria del 29 aprile 2020, n. 8325	8
Minori stranieri – Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare	8
Cassazione civile, sez. 6 - 1, ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 773	8
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1563	8
Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 3 marzo 2020, n. 5938	9
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 9 marzo 2020, n. 6587	9
Minori stranieri non accompagnati – Accertamento dell'età.....	9
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 3 marzo 2020, n. 5936	9
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 9 marzo 2020, n. 6520	9
Separazione dei genitori – Affidamento dei figli	10
Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3652	10
Separazione dei genitori – Mantenimento dei figli.....	10
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 27 marzo 2020, n. 7555	10
Madri detenute – Figli con disabilità grave	10
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 27 marzo 2020, n. 7555	10

Normativa internazionale

ONU

Misure generali di attuazione

Comitato sui diritti dei bambini e degli adolescenti, [Dichiarazione dell'8 aprile 2020 sul Covid-19](#).

Con la presente Dichiarazione il Comitato per i diritti dell'infanzia interviene riguardo la grave emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Gli Stati sono invitati a proteggere i diritti dei minori poiché l'impatto e gli effetti a livello fisico, emotivo e psicologico della pandemia sono inevitabilmente gravi e forti. Il Comitato esprime preoccupazione per la situazione dei minori a livello globale, in particolare per quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Molti minori sono gravemente colpiti fisicamente, emotivamente e psicologicamente, specialmente in quei Paesi che hanno dichiarato stati di emergenza e blocchi obbligatori. Il Comitato sollecita, inoltre, gli Stati a rispettare i diritti dei minori nell'adottare misure per affrontare la minaccia alla salute pubblica rappresentata dalla pandemia di COVID-19. In particolare, il Comitato invita gli Stati a: considerare gli impatti sulla salute, sociali, educativi, economici e ricreativi della pandemia sui diritti del minore; esplorare soluzioni alternative e creative affinché i minori possano godere dei loro diritti al riposo, al tempo libero, alle attività culturali e artistiche; assicurare che l'apprendimento online non aggravi le disparità esistenti o sostituisca l'interazione studente-insegnante; attivare delle misure immediate per garantire che i minori siano nutriti con alimenti adeguati aventi il giusto apporto nutritivo; mantenere la fornitura di servizi di base per i minori tra i quali l'assistenza sanitaria, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la registrazione delle nascite; definire i servizi essenziali di protezione dei minori e garantire che rimangano funzionanti e disponibili, comprese le visite a domicilio quando necessario, e fornire servizi di salute mentale professionali per i minori che vivono questo stato di lockdown; proteggere quei minori la cui vulnerabilità è ulteriormente aumentata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia; rilasciare i minori che si trovano in tutte le forme di detenzione, quando possibile, e fornire a coloro i quali non possono essere rilasciati i mezzi per mantenere un contatto regolare con le loro famiglie; prevenire l'arresto o la detenzione di minori per violazione degli orientamenti e delle direttive statali in materia di COVID-19; diffondere le informazioni accurate sul COVID-19 e su come prevenirlo utilizzando lingue e formati adatti ai minori e che siano accessibili da tutti, compresi i minori con disabilità, migranti e a quelli aventi un accesso limitato a Internet; fornire ai minori l'ascolto delle proprie opinioni, che siano anche prese in considerazione nei processi decisionali sulla pandemia.

Consiglio d'Europa

Misure di protezione

Comitato dei ministri, CM(2019)161-final del 22 gennaio 2020, [Council of Europe Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion \(2020-2025\)](#).

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (COE) adotta questo Piano d'azione strategico relativo all'inclusione dei rom e dei travellers per il periodo 2020-2025. In esso sono tradotti gli obiettivi strategici del COE in materia di protezione e promozione dei diritti umani, democrazia e stato di diritto nel quadro politico per l'inclusione sociale e interculturale di rom e travellers in Europa. Il Piano fornisce un quadro flessibile e adattabile alle condizioni specifiche di ogni Paese, fungendo da tabella di marcia e strumento pratico per la progettazione, l'attuazione e l'adeguamento di rispettivi programmi e azioni. Gli obiettivi posti sono di promuovere e proteggere i diritti umani di rom e travellers, di combattere l'antiziganismo e la discriminazione e di favorire la loro inclusione nella società. Per quanto riguarda le azioni del COE, esse attingeranno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e si baseranno sui risultati e sulle raccomandazioni degli organismi di controllo, in particolare quelli della Commissione europea contro

il razzismo e l'intolleranza (ECRI), del Comitato europeo per i diritti sociali della Carta sociale europea, del Comitato consultivo per la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e del Comitato di esperti della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie.

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 30 gennaio 2020, [Resolution 2324 \(2020\) Provisional version, Missing refugee and migrant children in Europe](#).

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, [Recommendation 2172 \(2020\) Provisional version, Missing refugee and migrant children in Europe](#)

Con questi due atti, una Risoluzione e una Raccomandazione, l'Assemblea parlamentare del COE interviene sul tema della scomparsa dei minori rifugiati e migranti in Europa. Avendo ben chiara la drammaticità della condizione di vulnerabilità dei minori in queste situazioni particolari, l'Assemblea, nella Risoluzione, ricorda che tutti gli Stati membri del COE sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e devono pertanto difendere il migliore interesse dei minori e considerarlo come primario, offrendo a essi tutta la protezione e le cure necessarie per il loro benessere. A tal proposito, gli Stati membri devono garantire, tra le altre cose: che vengano garantiti i migliori standard di cure a prescindere dal loro status; che i minori non accompagnati vengano riuniti al più presto con le loro famiglie; che le scuole, i centri di accoglienza e i responsabili dell'accoglienza e della cura dei minori rifugiati e migranti informino immediatamente le agenzie di protezione dei minori e la polizia se uno di essi scompare; che la ricerca dei minori scomparsi sia sostenuta e promossa e che serva a informare la politica e chi opera in questo settore; che siano messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per prevenire la scomparsa di minori rifugiati e migranti. Nella Raccomandazione, ricordando innanzitutto l'importanza della prevenzione dei casi di scomparsa dei minori migranti e rifugiati, l'Assemblea raccomanda al Comitato dei ministri del COE di: invitare gli Stati parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e quelli parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali a condividere l'esperienza nazionale nella prevenzione della scomparsa di minori rifugiati e migranti nel contesto della tratta di esseri umani o dello sfruttamento sessuale; invitare gli Stati parti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale a prendere in considerazione strategie coordinate per l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni relative ai minori rifugiati e migranti scomparsi, nonché ai minori deceduti non identificati; di incoraggiare il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa a continuare ad affrontare questo problema e quello dei minori migranti di strada come indicato nella risoluzione 271 sul loro reinserimento, in particolare per quanto riguarda le misure per impedirne la scomparsa. L'Assemblea auspica che sia rinnovata la priorità a questo settore al fine di garantire la continuità con il lavoro già realizzato.

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2169 (2020) Provisional version, [International obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones](#)

La presente Raccomandazione affronta il tema del rimpatrio dei minori provenienti da zone di guerra. L'Assemblea sottolinea, innanzitutto, la gravità della situazione dei minori in Siria e in Iraq i cui genitori, ritenuti affiliati al Daesh, sono cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa e deplora le condizioni di vita che questi minori devono affrontare: bloccati in squallidi campi e centri di detenzione; con cibo insufficiente, in balia delle intemperie, senza accesso all'acqua pulita, ai servizi medici e all'istruzione; esposti a violenza, abusi, tratta e sfruttamento e con alti tassi di malattia e mortalità. Per l'Assemblea l'approccio essenziale per combattere efficacemente il terrorismo è quello basato sui diritti umani e l'abbandono di questi minori in Siria e Iraq, in zone caratterizzate da guerre e conflitti, li espone a gravi violazioni dei loro diritti, nonché al forte rischio di radicalizzazione. Il loro recupero, il rimpatrio e la successiva reintegrazione nella comunità costituisce un investimento nella costruzione di società migliori. In tal senso, l'Assemblea richiama il Comitato dei Ministri affinché si impegni efficacemente per garantire protezione, cure e tutele adeguate ai minori in queste situazioni e che intraprenda azioni sempre nel loro migliore interesse.

Unione europea

Misure di protezione

Parlamento europeo, Risoluzione del 12 febbraio 2020, P9_TA(2020)0031, [Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo](#)

Con questa Risoluzione il Parlamento europeo interviene per ribadire il suo impegno nel contribuire all'eliminazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) in tutto il mondo, poiché esse costituiscono una forma di violenza di genere che ha conseguenze fisiche e psicologiche che durano inevitabilmente e dolorosamente nel tempo per le donne e le ragazze che le subiscono e, in alcuni casi, ne provoca la morte. Nel testo si sottolinea che l'obiettivo primario di ogni azione riguardante le MGF deve essere la loro prevenzione attraverso un cambiamento sostenibile della società, l'emancipazione delle comunità e, in particolare, delle donne e delle ragazze al loro interno, nonché attraverso l'offerta di istruzione e di informazione e la creazione delle condizioni preliminari per l'emancipazione economica delle donne e delle ragazze. Il Parlamento ribadisce, inoltre, che la protezione e la cura delle donne che sono sopravvissute alle MGF deve essere una priorità, da realizzare offrendo una protezione e un'informazione appropriate insieme all'accesso a un'assistenza e a un sostegno professionali e adeguati dal punto di vista fisico, psicologico, medico e sessuologico alle donne sopravvissute a questa pratica, attraverso un aumento degli investimenti nel settore. Imprescindibile e decisivo ai fini dell'eliminazione di questa pratica è, inoltre, il coinvolgimento di uomini e ragazzi nel processo di ridefinizione delle relazioni di genere e di modifica dei comportamenti, come anche nel sostegno all'emancipazione delle donne e delle ragazze. Il Parlamento incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro impegno nei confronti delle reti europee e nazionali di professionisti, comprese quelle attive nei settori della salute, dell'assistenza sociale, delle attività di contrasto e della società civile, e a far sì che i finanziamenti dell'UE siano destinati a progetti finalizzati alla formazione e a campagne di sensibilizzazione per professionisti sulle modalità per prevenire, individuare e rispondere efficacemente ai casi di MGF e di violenza contro le donne e le ragazze. Inoltre, la Commissione europea è sollecitata ad assicurare che tutti gli Stati membri recepiscano all'interno del proprio diritto nazionale la direttiva sui diritti delle vittime e la attuino in pieno, così da assicurare che le donne sopravvissute alle MGF possano accedere a servizi di supporto dedicati specialistici e confidenziali, nonché a centri di accoglienza in situazioni di emergenza nell'UE.

Parlamento europeo, Commissione europea, Comunicazione del 17 aprile 2020, [Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement 2020/C 126/02 C/2020/2516](#)

La presente Comunicazione contiene le linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento riguardanti il periodo di emergenza causato dal COVID 19. Esse illustrano le modalità per assicurare che le procedure siano svolte il più possibile con continuità e che sia garantita pienamente la protezione della salute delle persone e dei loro diritti fondamentali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Parlamento ricorda che i principi fondamentali devono continuare ad essere applicati, in modo che l'accesso alla procedura di asilo prosegua il più possibile durante la pandemia di Covid-19. In particolare, tutte le domande di protezione internazionale devono essere registrate e trattate, anche se con un certo ritardo, e le cure urgenti ed essenziali delle malattie, compresa quelle per il Covid-19, devono essere garantite. In tal senso, queste linee guida forniscono consigli utili e individuano strumenti, segnalando tra l'altro le migliori prassi emergenti negli Stati membri, per proseguire le procedure di asilo e di rimpatrio e le attività di reinsediamento nelle circostanze attuali, dato che la normativa vigente non prevede le conseguenze specifiche di una pandemia. Le indicazioni che vengono fornite in questo testo, presentano degli esempi di ciò che è possibile fare entro i limiti dell'*acquis*, ai quali gli Stati membri possono ricorrere se opportuno, tenendo conto di quelle che sono le differenti prassi già in uso a livello nazionale nonché, inevitabilmente, delle risorse disponibili.

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione

Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 24 gennaio 2020, [Osservatorio nazionale famiglia 2020-2023](#)

Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 18 febbraio 2020, [Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza 2020-2023](#)

Con i presenti due Decreti sono stati ricostituiti rispettivamente l'Osservatorio nazionale famiglia e l'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, per il triennio che va dal 2020 al 2023. Sono nominati i componenti e, per entrambi, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è invitata a partecipare in via permanente per garantire forme di collaborazione e di supporto.

Salute

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, [Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 24 aprile 2020, n. 27](#)

Consiglio dei ministri, Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 22, [Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato](#)

A causa dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sono stati approvati, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, una serie di provvedimenti per contenere al massimo la diffusione del virus sul territorio nazionale. Tra questi vi sono alcuni Decreti Legge diretti a fronteggiare le problematiche che una tale situazione ha causato e causa ai cittadini e alle imprese. Nei Decreti qui riportati, emanati dal Consiglio dei Ministri, sono dunque contenute una serie di disposizioni relative a misure urgenti aventi a oggetto il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese. Sono state adottate, inoltre, delle misure riguardanti il potenziamento del sistema sanitario nazionale fortemente stressato dalla crisi epidemiologica. Per quanto riguarda la scuola, l'ultimo Decreto detta un insieme di misure riguardanti la gestione e lo svolgimento degli esami di Stato e la conclusione dell'anno scolastico nonché disciplinanti l'avvio del nuovo anno 2020-2021.

Giurisprudenza

Adozione – Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 9 gennaio 2020, n. 274

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazione significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, che aveva escluso l'idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono e neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all'accudimento manifestata dal suo nuovo marito).

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3643

Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "extrema ratio" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d).

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Alunni con disabilità

Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 28 gennaio 2020, n. 1870

La domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invocano la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste dal piano educativo individualizzato (PEI) per insufficienza delle stesse, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non residuando alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Ascolto del minore

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 27 gennaio 2020, n. 1785

Anche nei procedimenti di protezione internazionale, l'ascolto del minore richiedente che abbia compiuto almeno dodici anni, ovvero di età inferiore ove capace di discernimento, è adempimento indispensabile, in forza dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sicché tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo sconsiglino.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 4792

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell'art. 315 bis c.p.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia; siffatto adempimento, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Filiazione - Coppia omosessuale

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 3 aprile 2020, n. 7668

Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza interlocutoria del 29 aprile 2020, n. 8325

La Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell'art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 e dell'art. 65, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, per contrasto con l'ordine pubblico italiano, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (c.d. maternità surrogata), del genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori e dell'art. 24 della Carta di Nizza. La questione viene trasmessa alla Corte costituzionale.

Minori stranieri - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare

Cassazione civile, sez. 6 - 1, ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 773

I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l'autorizzazione incombe, pertanto, l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1563

Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale

debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 3 marzo 2020, n. 5938

Nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche l'età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 9 marzo 2020, n. 6587

La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 nell'interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest'ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le "persone vulnerabili" di cui all'art. 2, comma 11, lett. h-bis), del d. lgs. n. 25 del 2008 (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del d.lgs. n. 142 del 2015) sono previsti i genitori "singoli" con minori. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di integrazione in Italia, aveva invocato la detta convivenza deducendo il gravissimo pregiudizio per l'intera famiglia, e segnatamente per la figlia di appena un anno, in caso di sua espulsione).

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Minori stranieri non accompagnati – Accertamento dell'età

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 3 marzo 2020, n. 5936

Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia).

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 9 marzo 2020, n. 6520

In tema di minori stranieri non accompagnati, il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall' art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 , attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Separazione dei genitori – Affidamento dei figli

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3652

In tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Separazione dei genitori – Mantenimento dei figli

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 27 marzo 2020, n. 7555

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Madri detenute – Figli con disabilità grave

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 27 marzo 2020, n. 7555

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ritualmente accertato in base alla medesima legge. Il limite di età dei dieci anni previsto dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino. Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, infatti, la detenzione domiciliare speciale - finalizzata principalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto - deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Fermi restando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-bis, di ulteriori delitti o di fuga), il tribunale di sorveglianza, in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, sarà chiamato a contemperare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili di difesa sociale e di contrasto alla criminalità. (Precedenti citati: sentenza n. 350 del 2003, che ha esteso la detenzione domiciliare ordinaria alla madre condannata, e, nei casi consentiti, al padre condannato convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante; sentenze n. 187 del 2019, n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014).

Fonte: Corte costituzionale